

----- ALLEGATO "A" REP. N. 64 RACC. N. 52 -----

----- S T A T U T O -----

----- TITOLO I -----

--- DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - NORME APPLICABILI ---

ART. 1 ) DENOMINAZIONE -----

1.1. E' costituita una società cooperativa sotto la denominazione "COOPERATIVA DI COMUNITA' BICCARI SOCIETÀ COOPERATIVA", in sigla "C.C.B. Soc. Coop.". -----

ART. 2) SEDE -----

2.1. La società ha sede legale in Biccari (FG), all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese. -----

2.2. La società potrà istituire filiali, succursali, agenzie e depositi. -----

ART. 3) DURATA -----

3.1. La durata della società è stabilita fino al giorno trentuno dicembre duemilacinquanta. -----

ART. 4) NORME APPLICABILI -----

4.1. Alla cooperativa si applicano le leggi speciali in materia, nonché le disposizioni previste dal Titolo VI del codice civile in quanto compatibili e, per quanto non previsto dal Titolo VI del codice civile, le disposizioni sulle società a responsabilità limitata. -----

4.2. Per lo scambio mutualistico consistente in prestazioni lavorative rese da parte dei soci si applicano, in particolare, le disposizioni di cui alla l. n. 142 del 2001, di riforma della figura del socio lavoratore, e successive modificazioni ed integrazioni. -----

----- TITOLO II -----

----- SCOPI - OGGETTO -----

ART. 5) SCOPI -----

5.1.1. Ai sensi dell'art. 2 della Legge della Regione Puglia n. 23 dell'8 luglio 2014 la cooperativa si propone di valorizzare le competenze della popolazione residente nel Comune di Biccari, delle tradizioni culturali e delle risorse territoriali, perseguendo lo scopo di soddisfare i bisogni della comunità locale, migliorandone la qualità sociale ed economica della vita attraverso lo sviluppo di attività economiche eco-sostenibili finalizzate alla produzione di beni e servizi, al recupero di beni ambientali e monumentali, alla creazione di offerta di lavoro e alla generazione, in loco, di capitale "sociale". -----

A tale scopo la cooperativa si connota per la realizzazione di una pluralità di scambi mutualistici. -----

In particolare, la società svolge la propria attività a favore delle seguenti categorie di soci: -----

a. soci consumatori o utenti di beni o servizi; -----

b. soci lavoratori; -----

5.1.2. La cooperativa, nello svolgimento della propria

attività, si avvale delle prestazioni lavorative e degli apporti dei soci. -----

La cooperativa potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche delle prestazioni lavorative di soggetti diversi dai soci o vendendo beni a non soci nei limiti delle norme in materia di mutualità prevalente. -----

5.2.1. Lo scopo che si prefiggono i soci consumatori di beni e i soci utenti di servizi è quello di reperire beni e servizi alle condizioni più favorevoli offerte dal mercato. -----

5.2.3. Lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali. -----

5.2.4. Ai fini del raggiungimento dello specifico scambio mutualistico di lavoro, così come disposto dalla l. n. 142 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni, i soci lavoratori instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana. La tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla cooperativa e dalle associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, nonché degli statuti sociali e dei regolamenti. -----

5.3. La cooperativa si propone, altresì, di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo unitario italiano. Per ciò stesso la cooperativa aderisce alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue ed ai suoi organismi periferici nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale. -----

Su deliberazione dell'organo amministrativo potrà aderire all'Associazione Nazionale di categoria ed alla relativa Associazione Regionale aderente alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue, nonché ad altri organismi economici o sindacali che si propongano iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio. -----

5.4. La cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità prevalente, ai sensi dell'art. 2514 cod. civ.. -----

La gestione sociale deve essere orientata al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente di cui agli artt. 2512 e 2513 cod. civ.. -----

#### ART. 6) OGGETTO SOCIALE -----

6.1. La cooperativa ha per oggetto, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci: -----

a) la gestione e valorizzazione del patrimonio naturalistico, forestale e boschivo ricadente nel Comune di Biccari e dei gli altri Comuni appartenenti all'area in-

terna dei Monti Dauni sia di proprietà pubblica che privata, con particolare riferimento: -----

- all'esecuzione di lavori forestali ed agro-forestali;
- alla realizzazione di attività vivaistiche, ivi compresa la coltivazione e vendita; -----
- alla coltivazione, produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agro-forestali; -----
- alla predisposizione di progetti finalizzati all'incentivazione, promozione e salvaguardia dell'uso civico; -
- alla realizzazione e gestione di progetti ed iniziative finalizzate alla fruibilità dinamica e turistica del bosco (bosco didattico, escursioni, sentieristica, trekking, aree attrezzate, parchi ed attrazioni naturalistiche). -----

L'esercizio delle attività di cui alla presente lettera è subordinato all'ottenimento delle autorizzazioni richieste dalla legge ed al rispetto della normativa applicabile in materia. -----

b)La gestione di servizi turistici e dell'offerta integrata locale quali, a titolo meramente esemplificativo:

- la gestione dei servizi di accoglienza per gli ospiti ed i visitatori; di uffici di informazioni turistica; -
- la gestione dei servizi di guida ed accompagnamento per escursioni e visite guidate; -----
- la gestione di rifugi, punti ristoro, esercizi di somministrazione alimenti e bevande, ostelli, affittacamere, bed and breakfast, strutture di piccola ricettività, impianti sportivi; -----
- la gestione di musei, biblioteche, centri documentazione, centri culturali e ricreativi, mediateche, teatri, ludoteche, palestre, ecc.; -----
- l'organizzazione, realizzazione e gestione di eventi di promozione locale, come spettacoli, sagre, simposi commerciali, manifestazioni culturali, ludiche ed artistiche; -----
- la gestione di attività complementari all'ospitalità quali il transfert turistico, l'organizzazione di attività per gli ospiti, servizi di baby sitting, ecc.; ----
- la gestione e coordinamento delle attività integrate di comunicazione e marketing, ivi compresa la realizzazione e gestione di siti web, di campagne promozionali sui social media, di attività promozionali (partecipazione con stand ad eventi e rassegne fieristiche e commerciali), progettazione e valorizzazione di materiali e supporti promo-pubblicitari (anche web) tipo: brochure, volantini, scenografie per allestimenti, promozioni con newsletter (notiziario) e su organi di informazione. Lo svolgimento effettivo delle attività di cui alla presente lettera potrà essere eseguito dalla società solo quando siano stati soddisfatti tutti i requisiti di com-

petenza tecnica ed onorabilità richiesti dalle vigenti leggi per l'esercizio concreto delle attività stesse e potrà essere svolto esclusivamente entro i limiti e nell'osservanza delle normative regionali esistenti nell'ambito territoriale in cui la società, di volta in volta, si trovi ad operare. -----

c) La gestione dei servizi preordinati alla tutela, conservazione, valorizzazione della qualità ambientale, senza vincoli di territorialità. -----

Essa potrà, fra l'altro, a titolo puramente esplicativo e non esaustivo, svolgere le seguenti attività: -----

-le operazioni di qualsiasi tipo destinate a consentire il riuso dei prodotti o il riciclo dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e/o assimilati; -----

-pulizia, manutenzione e installazione dei bagni pubblici; -----

-pulizia, manutenzione e installazione del verde e delle strutture ludiche e/o ricettive delle aree oggetto di attività turistica e/o didattica. -----

L'esercizio delle attività di cui alla presente lettera è subordinato all'ottenimento di tutte le autorizzazioni richieste dalla vigente normativa ed al rispetto delle norme applicabili in materia. -----

d) Prestazione di servizi, nel rispetto delle vigenti norme di legge e previo ottenimento di tutte le prescritte autorizzazioni, di assistenza domiciliare agli anziani consistente nell'organizzazione di tutti i mezzi e di tutte le strutture, ivi incluse le risorse umane, finalizzati all'esercizio da parte di persone regolarmente abilitate della detta attività di assistenza domiciliare che, a mero titolo esemplificativo include: aiuto nella cura della persona; aiuto per il governo e la pulizia della casa; aiuto nel disbrigo di pratiche burocratiche; aiuto nell'acquisto della spesa e nella preparazione dei pasti; attività di lavanderia; accompagnamento negli spostamenti in città per necessità mediche o personali; servizio di interpretariato per i cittadini non udenti. -----

Alla società resta interdetto l'esercizio in proprio di ogni attività medico-chirurgica, dell'attività professionale infermieristica e di riabilitazione e di qualsiasi altra attività comunque riferibile all'esecuzione di prestazioni medico-sanitarie, medico-assistenziale e paramedica che si intende riservata e che, pertanto, potrà e dovrà essere personalmente svolta da coloro che, a norma delle vigenti leggi, siano legalmente abilitati ed iscritti nell'apposito albo professionale. ---

6.2. La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione del-

l'oggetto sociale. -----

6.3. La cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma. -----

6.4. La cooperativa potrà emettere strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione, secondo quanto previsto nel successivo Titolo IV del presente statuto. ---  
-----

### ----- TITOLO III -----

#### ----- SOCI -----

#### ART.7) REQUISITI DEI SOCI -----

7.1. I soci che realizzano con la cooperativa uno dei possibili scambi mutualistici di cui al precedente articolo 5, ossia i soci consumatori di beni o utenti di servizi insieme ai soci lavoratori di cui alla l. n. 142 del 2001, formano la categoria dei soci cooperatori.

7.2. Il numero dei soci cooperatori è illimitato e variabile, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. -----

7.3. Ai sensi dell'art. 5 della detta legge Regione Puglia n. 23/2014, ai soli fini dell'iscrizione nel relativo Albo regionale delle cooperative di comunità, la cooperativa dovrà avere un numero complessivo di soci, pari a quello previsto dall'art. 4 della detta legge regionale in proporzine alla popolazione residente nel Comune di Biccari risultante dall'ultimo censimento ufficiale. -----

Nel caso in cui il numero dei soci dovesse successivamente scendere al di sotto del prescritto numero di soci dovrà procedersi all'integrazione del detto numero pena la cancellazione dall'Albo regionale delle cooperative di comunità. -----

7.4. Possono essere soci coloro che soddisfano i seguenti requisiti: tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e, comunque, coloro che possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali. ---

I nuovi soci possono essere ammessi in una categoria speciale, in ragione dell'interesse alla loro formazione ovvero al loro inserimento nell'impresa sociale; i nuovi soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei so-

ci cooperatori. -----

Ai nuovi soci ammessi alla categoria speciale spettano i seguenti diritti ed obblighi: -----

ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'art. 27, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. -----

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea. -----

Al termine di un periodo non superiore a cinque anni il nuovo socio cooperatore è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori. -----

7.5. Il socio lavoratore, in particolare, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, stabilisce un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro, in conformità con il presente statuto e l'apposito regolamento, sottoscrivendo apposito contratto con la cooperativa. -----

7.6. Non potranno essere soci coloro che esercitano in proprio, o vi abbiano interessenze dirette, imprese identiche ed affini a quella esercitata dalla cooperativa ed in concorrenza con quest'ultima, a tal fine, l'organo amministrativo dovrà valutare il mercato in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali. -----

7.7. Con particolare riferimento ai soci lavoratori valgono le incompatibilità di cui al precedente comma, salvo diversa deliberazione del consiglio di amministrazione, assunta in conformità alle leggi speciali in materia di cooperazione di lavoro. -----

ART.8) AMMISSIONE NUOVI SOCI LAVORATORI -----

8.1. Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere: -----

a) l'indicazione del nome, cognome, codice fiscale, residenza e data di nascita; -----

b) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere, nel rispetto dei limiti di legge e del limite minimo di partecipazione stabilito dall'assemblea, oltre al sovrapprezzo eventuale deliberato dall'assemblea su proposta degli amministratori; -----

c) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti della cooperativa, dei quali dichiara di avere preso visione, ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali. -----

8.2. In caso di richiesta di ammissione a socio lavoratore, la domanda dovrà, altresì, contenere l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro, dell'eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto sociale della cooperativa, delle specifiche competenze possedute e l'intendimento di instaurare un ulteriore rapporto di lavoro in conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamento, dei quali dichiara di aver preso visione. -----

8.3. Se trattasi di persona giuridica, la domanda di ammissione dovrà contenere: -----

1. la ragione sociale e la sede legale; -----

2. la delibera dell'organo competente in merito alla richiesta di ammissione a socio della cooperativa; -----

3. l'indicazione dell'attività esercitata in riferimento allo scambio mutualistico ed all'oggetto sociale della cooperativa; -----

4. dichiarazione attestante che l'ente non ha in corso procedure concorsuali o provvedimenti che comportino l'interdizione dell'esercizio dell'attività imprenditoriale o di stipulare contratti con le P.A.; -----

la domanda dovrà, inoltre, contenere quanto previsto nelle precedenti lettere b) e c) relative alle persone fisiche. -----

8.4. L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 7 del presente statuto e la inesistenza di cause di incompatibilità ivi indicate, delibera sulla domanda, assegnando il socio alla categoria ordinaria dei soci cooperatori, ovvero a quella speciale dei soci cooperatori in formazione o in inserimento prevista. -----

8.5. L'ammissione a socio avrà effetto dal momento in cui il soggetto proponente verrà a conoscenza del positivo accoglimento della domanda, deliberato dagli amministratori. -----

A seguito della delibera di ammissione e della conseguente comunicazione della stessa al soggetto interessato, gli amministratori provvederanno all'annotazione nel libro dei soci cooperatori. -----

8.6. In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo amministrativo dovrà entro sessanta giorni motivare la deliberazione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione. -----

8.7. L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte

con riguardo all'ammissione di nuovi soci. -----

ART.9) TRASFERIMENTO DELLE QUOTE -----

9.1. Il capitale sociale dei soci cooperatori è costituito da quote, ciascuna di valore non inferiore, nè superiore, ai limiti di legge. -----

9.2. Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute con effetto verso la cooperativa senza l'autorizzazione degli amministratori. -----

9.3. Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata. -----

9.4. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria quota e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti per divenire socio. -----

9.5. Il provvedimento che nega al socio lavoratore l'autorizzazione deve essere motivato; contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Tribunale. -----

ART. 10) DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI -----

10.1. La quota sottoscritta potrà essere versata a rate e precisamente: -----

1)almeno il 25 (venticinque)% all'atto dell'ammissione;  
2)il restante nei termini da stabilirsi dall'organo amministrativo. -----

10.2. I soci cooperatori sono obbligati: -----

a)al versamento della quota sottoscritta, con le modalità e nei termini sopra previsti; -----

b)al versamento dell'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea; -----

c)al versamento della tassa di ammissione eventualmente stabilita dagli amministratori; -----

d)all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

I soci in particolare: -----

a)concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione della medesima; -----

b)partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda; -----

c)contribuiscono alla formazione del capitale sociale, a partecipare al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione; -----

d)mettono a disposizione le loro capacità professionali anche in relazione al tipo ed allo stato dell'attività

svolta; -----  
e) contribuiscono all'attività dell'impresa sociale a seconda della necessità e, in particolare, prestano il proprio lavoro in cooperativa in relazione alla natura del rapporto di lavoro, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa. -----

10.3. E' fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino un'attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, salva espressa autorizzazione dell'organo amministrativo. -----

10.4. Con riferimento alla categoria dei soci lavoratori, gli amministratori, in considerazione delle caratteristiche della tipologia del rapporto di lavoro instaurato, possono autorizzare il lavoratore allo svolgimento di prestazioni lavorative a favore di terzi, nonché, in qualità di socio, presso altre cooperative. -----

10.5. I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione. -----

10.6. Le decisioni dei soci che non sono prese in conformità della legge o dell'atto costitutivo possono essere impugnate dai soci che non vi hanno consentito entro tre mesi dalla loro trascrizione nel libro delle decisioni dei soci. -----

10.7. Ciascun socio può promuovere l'azione di responsabilità contro gli amministratori, fermo restando che l'azione promossa potrà essere oggetto di rinuncia o transazione da parte della cooperativa purché vi consenta una maggioranza qualificata di soci rappresentante almeno i due terzi del capitale sociale e purché non vi si oppongano tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale. -----

10.8. I soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi, sono solidalmente responsabili con gli amministratori ai sensi dell'art. 2476, comma 7, cod. civ.. -----

ART. 11) PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO -----  
La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, o per causa di morte. -----

ART.12) RECESSO -----

12.1. Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio: -----

- A) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione; -----
- B) che non si trovi più in grado di partecipare al rag-

giungimento degli scopi sociali; -----

C) che, se socio lavoratore, abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro: -----

a. subordinato: -----

1. in presenza di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, salvo quanto disposto dall'art. 13; -----

b. diverso da quello subordinato: -----

1. in presenza di recesso contrattuale comunicato dalla cooperativa. -----

12.2. Il recesso non può essere parziale. -----

12.3. La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla cooperativa. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione, verificando se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediatamente comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Tribunale. -----

12.4. In riferimento ai rapporti mutualistici tra socio e società il recesso ha effetto, esclusivamente per i soci con scambio mutualistico diverso da quello di lavoro, con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. -----

12.5. In caso di recesso da parte del socio-lavoratore, fatto salvo quanto previsto dal presente articolo al comma 1, punto C), l'ulteriore rapporto di lavoro si risolverà di diritto a far data dal ricevimento della comunicazione della delibera dell'organo amministrativo, con cui si constatano i legittimi motivi della risoluzione del rapporto sociale. -----

ART. 13) ESCLUSIONE -----

13.1 L'esclusione è pronunciata dagli amministratori, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio cooperatore: -----

1) che non risulti avere od abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società; -----

2) che venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito; -----

3) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente articolo 7; -----

4) che, se socio lavoratore, abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro: -----

a. subordinato -----

1. per mancato superamento del periodo di prova deciso dalla cooperativa; -----

2. per mutuo consenso; -----

3. per dimissioni, anche in periodo di prova; -----

4. per licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo; -----

5. per perdita di appalto da parte della cooperativa, con conseguente assunzione presso diverso datore di lavoro; -----

b. diverso da quello subordinato -----

1. per mutuo consenso; -----

2. per recesso contrattuale comunicato dal socio lavoratore; -----

3. per inadempimento contrattuale, di non scarsa importanza, da parte del socio lavoratore; -----

4. per inadempimento contrattuale, di non scarsa importanza, da parte della cooperativa. -----

5) che, se socio lavoratore di cui alla l. n. 142 del 2001, sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai trattamenti pensionistici previsti dalla legge; ----

6) che si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale; -----

7) che non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto; -----

8) che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa; -----

9) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 10 del presente statuto, senza l'autorizzazione del consiglio di amministrazione nei casi in cui sia prevista; -----

10) che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò univocamente diretti, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali; -----

11) che in qualunque modo arrechi danni gravi alla cooperativa. -----

13.2. Quando ricorrano particolari esigenze interne alla cooperativa, l'assemblea ordinaria ha facoltà di non decretare l'esclusione per i soci lavoratori che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale. -----

13.3. L'esclusione diventa efficace, con riguardo al rapporto sociale, a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento deliberato dagli amministratori. -----

13.4. In riferimento ai rapporti mutualistici tra socio e società, l'esclusione ha effetto, esclusivamente per i soci con scambio mutualistico diverso da quello di la-

vorò, con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. -----

13.5. In caso di esclusione del socio lavoratore, fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, al comma 1, punto 4), l'ulteriore rapporto di lavoro si risolverà di diritto a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento deliberato dagli amministratori. -----

13.6. Contro la deliberazione di esclusione l'interessato può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. -----

ART. 14) DIRITTI CONSEGUENTI AL RECESSO O ALL'ESCLUSIONE

14.1. I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso delle somme versate per liberare la quota da essi sottoscritta, aumentate di quelle ad essi eventualmente attribuite per rivalutazione e ristorno, a norma del successivo articolo 21 del presente statuto.

14.2. La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio lavoratore, diventa operativo, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, e, comunque, in misura mai superiore all'importo di cui al precedente comma. --

14.3. Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, deve essere eseguito entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso. --

14.4. I soci receduti o esclusi avranno, altresì, diritto alla quota dei dividendi eventualmente maturati e deliberati, relativi al bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo.

ART. 15) MORTE DEL SOCIO -----

15.1. In caso di morte del socio gli eredi conseguono - il diritto al rimborso della quota da lui effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nonché al pagamento dei dividendi maturati, nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo 14. -----

15.2. Gli eredi del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.

ART. 16) PRESCRIZIONE DEI DIRITTI -----

16.1. I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso della quota loro spettante entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. -----

ART. 17) TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO DEI SOCI LAVORATORI -----

17.1. Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è determinato da apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci, tenendo conto della natura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi. -----

17.2. In particolare, per i soci lavoratori titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il regolamento richiama i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo, altresì, conto della quantità e qualità del lavoro prestato. -----

17.3. Per i soci lavoratori aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il trattamento complessivo loro spettante sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe. -----

17.4. Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte. Esso può, altresì, definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalla legge. -----

17.5. La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio lavoratore nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive. -----

17.6. In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci lavoratori, l'organo amministrativo potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del socio medesimo. L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici, periodo neutro a tutti gli effetti. ---

----- TITOLO IV -----

----- STRUMENTI FINANZIARI -----

ART. 18) STRUMENTI FINANZIARI -----

18.1. Con deliberazione dell'assemblea la cooperativa potrà emettere strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione da offrire in sottoscrizione ad investitori qualificati. -----

18.2. In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea sono stabiliti: -----

-l'importo complessivo dell'emissione, il numero di titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario; ---

-le modalità di circolazione; -----

-i criteri di determinazione del rendimento e le moda-

lità di corresponsione degli interessi; -----  
-il termine di scadenza e le modalità di rimborso. ----  
18.3. La deliberazione dell'assemblea stabilisce al-  
tresi i compiti che vengono attribuiti all'organo ammi-  
nistrativo ai fini del collocamento dei titoli. -----  
18.4. All'assemblea speciale dei possessori dei titoli  
di cui al presente articolo ed al relativo rappresen-  
tante comune si applica quanto previsto dall'art. 2541  
cod. civ., in quanto compatibile con le disposizioni  
del presente statuto. -----

#### ----- TITOLO V -----

#### ----- PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO -----

#### ART. 19 PATRIMONIO SOCIALE -----

19.1. Il patrimonio della cooperativa è costituito: ----  
a) dal capitale sociale dei soci cooperatori che è varia-  
bile ed è formato da un numero illimitato di quote nomi-  
native, ciascuna del valore non inferiore né superiore  
ai limiti di legge e del limite minimo di partecipazio-  
ne stabilito dall'assemblea; il valore nominale di cia-  
scuna quota non può essere inferiore a 25 (venticin-  
que) euro; -----  
b) dagli strumenti finanziari partecipativi posseduti da-  
gli investitori qualificati di cui al precedente Titolo  
IV; -----  
c) dalla riserva legale, formata con le quote degli uti-  
li di esercizio di cui al successivo articolo 21; -----  
d) da ogni altra riserva costituita e/o prevista per leg-  
ge; -----  
e) dalla riserva divisibile eventualmente formata con le  
quote di utili di esercizio di cui all'articolo 21 del  
presente statuto; -----  
f) dalla riserva straordinaria. -----

19.2. Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la  
società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci  
nel limite delle quote sottoscritte ed eventualmente as-  
segnate. -----

#### ART. 20) ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO -----

20.1. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicem-  
bre di ogni anno. -----

20.2. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo ammi-  
nistrativo provvede alla redazione del bilancio, secon-  
do le disposizioni di legge. -----

20.3. Nello stato patrimoniale e nel conto economico de-  
vono essere riportati separatamente i dati dell'atti-  
vità svolta con i soci, distinguendo le diverse gestio-  
ni mutualistiche. -----

20.4. Il bilancio deve essere accompagnato dalla rela-  
zione sulla gestione, nella quale, in particolare, sono  
indicati i criteri seguiti dagli amministratori nella  
gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutua-

listico, attraverso l'attuazione dei diversi scambi mutualistici evidenziati nello scopo sociale. Nella suddetta relazione gli amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci. -----

20.5. Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, se la cooperativa è tenuta alla redazione del bilancio consolidato oppure quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Gli amministratori, con propria deliberazione presa prima della scadenza dei 90 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovranno enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a 180 giorni. Gli amministratori dovranno segnalare le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione. -----

20.6. L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare in favore dei soci cooperatori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno. -----

20.7. Per i soci lavoratori di cui alla l. n. 142 del 2001, con apposito regolamento approvato con le modalità di cui all'art. 2521 cod. civ., verranno fissate le regole di determinazione del ristorno che dovranno tener conto del criterio di proporzionalità del medesimo in relazione alla quantità ed alla qualità del lavoro prestato, in base ai parametri di incidenza riferiti all'ammontare delle ore di lavoro effettuate nel corso dell'esercizio sociale ed al livello di inquadramento contrattuale. Il ristorno potrà essere erogato mediante integrazione dei loro trattamenti retributivi complessivi, ovvero mediante aumento gratuito delle quote sociali sottoscritte e versate. -----

20.8. Per i soci consumatori e utenti, con apposito regolamento approvato con le modalità di cui all'art. 2521 cod. civ., verranno fissate le regole di determinazione del ristorno che dovranno tener conto del criterio di proporzionalità del medesimo in relazione alla quantità ed alla qualità dello scambio mutualistico nel corso dell'esercizio sociale. L'assemblea può deliberare la distribuzione dei ristorni a ciascun socio anche mediante aumento proporzionale delle rispettive quote, in deroga a quanto previsto dall'art. 2525 cod. civ. ---

#### ART. 21) DESTINAZIONE DELL'UTILE -----

21.1. L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto destinandolo: -----

a) una quota non inferiore al 30% alla riserva legale; -

b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge; -----

c) un'eventuale quota destinata ai soci cooperatori a titolo di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dalle leggi vigenti in materia; -----

d) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali; -----

e) un'eventuale quota, quale dividendo, raggugliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutata, da distribuire ai soci cooperatori e ai possessori di strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione, in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo; -----

f) quanto residua alla riserva straordinaria. -----

21.2. L'assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili. -----

21.3. In ogni caso non potranno essere distribuiti dividendi e non potrà essere effettuata la rivalutazione gratuita del capitale sociale finchè non si sia provveduto alla totale ricostituzione delle riserve eventualmente utilizzate a copertura di perdite di esercizio. --

#### ----- TITOLO VI -----

#### ----- GOVERNO DELLA SOCIETA' -----

#### ART)22 ORGANI SOCIALI -----

22.1. Sono organi della società: -----

a) l'assemblea dei soci; -----

b) l'organo amministrativo; -----

c) il collegio sindacale, se nominato. -----

#### ----- SEZIONE I -----

#### ----- DECISIONI DEI SOCI -----

#### ART. 23) DECISIONI DEI SOCI -----

23.1. I soci decidono sulle seguenti materie, nonché su ogni altra materia che la legge ed il presente atto riservano alla loro competenza: -----

1) approvazione del bilancio consuntivo e distribuzione degli utili ai sensi dei precedenti artt. 20 e 21 del presente statuto; -----

2) nomina e revoca degli amministratori, determinazione del periodo di durata del loro mandato e del numero degli amministratori, nel rispetto del successivo art. 29 del presente statuto, ovvero di un amministratore unico;

3) determinazione degli eventuali compensi dovuti agli

amministratori per la loro attività collegiale; -----

4) nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno, dei componenti del collegio sindacale, elezione tra questi del presidente e determinazione dei compensi loro spettanti; deliberazione dell'eventuale revoca dei sindaci; -----

5) nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno, di un revisore, secondo quanto previsto nel successivo art. 35 del presente statuto e determinazione del corrispettivo relativo all'intera durata dell'incarico; -----

6) approvazione dei regolamenti nel rispetto dell'art. 2521 cod. civ.; -----

7) deliberazione sulle domande di ammissione a socio non accolte dagli amministratori, in adunanza appositamente convocata e, in ogni caso, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell'interessato di pronuncia assembleare; -----

8) modificazioni dell'atto costitutivo; -----

9) decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci. -----

23.2. I soci decidono altresì sugli argomenti che uno o più amministratori o almeno un terzo dei soci sottopongono alla loro approvazione. -----

23.3. Le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 2479 *bis* cod. civ.. -----

ART. 24) DIRITTO DI VOTO -----

24.1. Ogni socio che risulti iscritto nel libro dei soci da almeno novanta giorni e non sia in mora nei versamenti delle quote sottoscritte, ha diritto di partecipare alle decisioni dei soci, ferme restando le limitazioni al diritto di voto eventualmente previste a norma del presente statuto. -----

24.2. Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota posseduta. -----

ART. 25) ASSEMBLEA -----

25.1. L'assemblea si può riunire presso la sede sociale oppure altrove, purché nel territorio della provincia di Foggia. -----

25.2. L'assemblea è convocata dagli amministratori, almeno otto giorni prima dell'assemblea, mediante avviso contenente l'indicazione dell'elenco delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza e della data e ora della convocazione comunicato con uno dei seguenti mezzi: -----

lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio risultante dal libro soci, posta elettroni-

ca certificata spedita all'indirizzo comunicato dal socio e risultante dal libro soci, telefax inviato al numero comunicato dal socio e risultante dal libro soci, lettera consegnata a mano con firma di ricevuta. -----  
Ove dall'avviso risultino ragioni di urgenza, la convocazione si intenderà validamente eseguita quando l'avviso stesso sia pervenuto a ciascuno dei soci almeno due giorni prima dell'adunanza. -----

25.3. Il socio cooperatore può farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta e la relativa documentazione è conservata dalla società. Ciascun socio non può rappresentare più di dieci soci. -----

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare in assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano nell'impresa. -----

25.4. In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipino tutti i soci e quando tutti gli amministratori e sindaci o il revisore, se nominati, sono presenti o informati della riunione e può deliberare quando nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori, i sindaci o il revisore, se nominati, non sono presenti in assemblea, essi dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi. -----

25.5. L'assemblea ha luogo almeno una volta all'anno, secondo quanto previsto nel precedente articolo 20 del presente statuto, per l'approvazione del bilancio di esercizio. -----

25.6. Le Organizzazioni cooperative territoriali delle cooperative cui la cooperativa aderisce potranno partecipare con propri rappresentanti ai lavori dell'assemblea senza diritto di voto. -----

25.7. L'impugnazione delle deliberazioni assembleari può essere proposta dai soci che non vi hanno consentito. -----

#### ART. 26) QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI -----

26.1. In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando intervengano o siano rappresentati la metà più uno dei voti spettanti ai soci. In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto di voto. -----

26.2. L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti. -----

26.3. I regolamenti che determinano criteri e regole i-

nerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la cooperativa ed il socio e non costituenti parte integrante dell'atto costitutivo, sono predisposti dagli amministratori e approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie. -----

26.4. Nei casi di modificazione dello statuto, di approvazione dei regolamenti di cui all'art. 2521 cod. civ. e di decisioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole del 51 (cinquantuno) per cento dei soci con diritto di voto. -----

#### ART. 27) PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA -----

27.1. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o dall'amministratore unico o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti; il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale. -----

27.2. Il verbale deve essere redatto senza indugio a cura del presidente o, nei casi previsti dalla legge o stabiliti dagli amministratori, dal notaio. -----

#### ----- SEZIONE II -----

#### ----- AMMINISTRATORI -----

#### ART. 28) AMMINISTRATORI -----

28.1. La nomina degli amministratori è riservata alla competenza dei soci che possono eleggere uno o più amministratori. -----

28.2. L'amministratore unico, o la maggioranza degli amministratori in caso di pluralità degli stessi, è scelta fra i soci cooperatori ovvero fra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. -----

28.3. Gli amministratori restano in carica da uno a tre esercizi, secondo la decisione di volta in volta presa dall'assemblea dei soci, e sono rieleggibili. -----

28.4. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. -----

28.5. Spetta all'assemblea dei soci determinare gli eventuali compensi dovuti agli amministratori per la loro attività collegiale; spetta agli amministratori determinare il compenso dovuto a coloro che siano investiti di particolari cariche in conformità del presente statuto. -----

28.6. Gli amministratori sono investiti di tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria della società per l'attuazione dell'oggetto sociale, salvo la competenza attribuita alla decisione dei soci ai sensi di legge e del presente statuto. -----

28.7. Gli amministratori, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'art. 2428 cod. civ., i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico, nonché le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci. -----

ART. 29) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -----

29.1. Se i soci cooperatori nominano più amministratori, la cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione che si compone di un numero dispari di componenti: 3 (tre) o 5 (cinque) membri secondo quanto stabilito dall'atto di nomina. -----

29.2. Il consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice-Presidente. -----

29.3. Il consiglio si raduna sia nella sede sociale che altrove, purché in Italia, ogni qualvolta lo giudichi necessario almeno un consigliere o, se nominati, i sindaci o il revisore. -----

29.4. Esso è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente o consigliere presente più anziano in età. -----

29.5. Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo lettera, da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza, e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, fax o posta elettronica in modo che i consiglieri, i sindaci effettivi ed il revisore (se nominati) ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. -----

29.6. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. -----

29.7. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; a parità di voti prevale il voto del Presidente. -----

29.8. Le votazioni sono palesi. -----

29.9. Le decisioni adottate dal consiglio di amministrazione con il voto determinante di un amministratore in conflitto di interessi con la cooperativa, qualora le cagionino un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro tre mesi dagli amministratori e, ove nominati, dal collegio sindacale o dal revisore. -----

ART. 30) SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI -----

30.1. Qualora vengano a mancare uno o più consiglieri di amministrazione il consiglio provvede a sostituirli, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati con decisione dei soci e gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva decisione dei soci. -----

30.2. Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati con decisione dei soci, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. -----

ART. 31) RAPPRESENTANZA SOCIALE -----

31.1. Al Presidente del consiglio di amministrazione o all'Amministratore unico spetta la rappresentanza e la firma sociale, limitatamente agli atti rientranti nell'oggetto sociale. -----

31.2. Il Presidente o l'Amministratore unico è perciò autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. -----

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione. -----

31.3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue attribuzioni spettano al Vice-Presidente. -----

31.4. Il Presidente, previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, o l'Amministratore unico, possono delegare parte dei propri poteri rappresentativi ad un altro amministratore, nonché, con speciale procura, a dipendenti della società e/o a soggetti terzi. ---

----- SEZIONE III -----

--- CONTROLLO LEGALE DEI CONTI E CONTROLLO CONTABILE ---

ART. 32) CONTROLLO LEGALE DEI CONTI E CONTROLLO CONTABILE -----

32.1. Fuori dalle ipotesi previste dal terzo comma dell'art. 2477 cod. civ., la società non avrà organo di controllo e/o revisione legale dei conti, salva contraria decisione dei soci che, in tali casi, potrà procedere alla nomina di un organo di controllo a prescindere dalle prescrizioni di cui all'art. 2477 cod. civ. ed al presente articolo, secondo le modalità ritenute più utili per la società. -----

32.2. In ogni caso, la nomina del collegio sindacale, nel rispetto delle norme di legge, è obbligatoria se la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato o controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti, oppure se vengono superati per due esercizi consecutivi due dei limiti previsti dalla legge stessa per la redazione del bilancio in forma abbreviata, nonché quando la società emette strumenti finanziari non partecipativi; nei suddetti casi si applicano le norme sulla società per azioni. -----

ART. 33) COLLEGIO SINDACALE: -----

33.1. Il collegio sindacale, qualora nominato nei casi

obbligatori di cui al secondo comma del precedente articolo, è disciplinato dalle disposizioni di cui al presente articolo e del successivo art. 34. -----

33.2. Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti, tutti in possesso dei requisiti di legge. -----

33.3. I sindaci supplenti sono destinati a subentrare in ordine di anzianità, e sempre nel rispetto dei requisiti di legge, agli effettivi che eventualmente si rendessero indisponibili nel corso del mandato. -----

33.4. I poteri, i doveri e le competenze dei sindaci, nonché le cause d'ineleggibilità e decadenza, le ipotesi di cessazione dall'ufficio ed i relativi effetti sono quelli stabiliti dalla legge. -----

33.5. Il Presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea. -----

33.6. I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. -----

#### ART. 34) COLLEGIO SINDACALE: COMPETENZA E RIUNIONI -----

34.1. Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Il collegio sindacale può esercitare inoltre il controllo contabile, salva diversa decisione dell'assemblea dei soci. -----

34.2. Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle riunioni del collegio deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti. -----

34.3. Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. -----

34.4. I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo. -----

34.5. In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, il collegio sindacale deve convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge. Può altresì, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare l'assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere. -----

34.6. I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nel-

La relazione prevista dall'art. 2429 cod. civ. i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo sociale determinato dai diversi tipi di scambio mutualistico ammessi dal presente statuto. Dovranno, inoltre, documentare la condizione di prevalenza ai sensi dell'art. 2513 cod. civ.. -----

34.7. I sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro. -----

34.8. L'azione di responsabilità nei confronti dei sindaci può essere esercitata da soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale. -----

34.9. La denuncia al tribunale di cui all'art. 2409 cod. civ. può essere promossa dai soci che siano titolari di almeno un decimo del capitale sociale o da almeno un decimo del numero complessivo dei soci. -----

#### ART. 35) CONTROLLO CONTABILE -----

35.1. La revisione legale dei conti sulla società, nei casi in cui per legge non possa essere attribuita al collegio sindacale, è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia. -----

35.2. L'incarico è conferito dall'assemblea, sentito il collegio sindacale ove nominato, la quale determina anche il corrispettivo, e ha durata tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. -----

35.3. Il revisore o la società incaricati della revisione legale dei conti svolgono le proprie funzioni ai sensi di legge e, anche mediante scambi di informazioni con il collegio sindacale: -----

- verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione; -----

- verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato, corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano; -----

- esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto. -----

35.4. L'attività di revisione legale dei conti sulla società è annotata in un apposito libro conservato presso la sede sociale. -----

#### ----- TITOLO VII -----

----- SCIoglimento E LIQUIDAZIONE -----

ART. 36) SCIoglimento E LIQUIDAZIONE -----

36.1. La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge. -----

36.2. Nel caso si verifichi una delle suddette cause di scioglimento, gli amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'Ufficio del Registro delle Imprese. -----

36.3. Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, disporrà in merito a: -----

a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori; ---

b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società; -----

c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo. -----

36.4. La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto. I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere. -----

----- TITOLO VIII -----

----- DISPOSIZIONI FINALI -----

ART: 37) MUTUALITA' PREVALENTE -----

Ai sensi dell'art. 2514 del codice civile è fatto, comunque, divieto di:

a) distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) distribuire le riserve tra i soci cooperatori.

d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, dovrà essere de-

stinato ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. -----

Art. 38) RINVIO -----

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le relative disposizioni di legge. -----

-----



